



**ORDINE PROVINCIALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**  
**Via Degli Stadi Città 2000 Fabbricato E - Tel e fax 0984-391692 - 87100 Cosenza**  
**Codice Fiscale: 80000170789**

Sito: <http://ordinecosenza.conaf.it/> E-mail: [info@agroforcosenza.it](mailto:info@agroforcosenza.it) PEC: [protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it)

Prot. n° 53/17

Cosenza, 13.02.2017

Alla c.a. di tutti gli iscritti

LORO SEDI

**Oggetto: formazione professionale continua.**

Gentili Colleghe e Colleghi,

si ricorda l'obbligatorietà della Formazione Professionale Continua. In particolare, evidenzio che l'**art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137** riporta testualmente: *"... al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. ..."*

Il **Regolamento per la formazione continua**, approvato con Delibera del Consiglio Nazionale n. 308 del 23 ottobre 2013 e in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, all'art. 2, comma 2 stabilisce che: *"Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento."*

In particolare, per come specificato da tale articolo, su domanda dell'interessato, l'iscritto può essere esonerato nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.

Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 2. Sono altresì esonerati per tutta la durata dei corsi, gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere attività di formazione continua.

Per l'assolvimento di tale obbligo l'art.5 commi 3,5, e 6 recitano:

*"...3. il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.*

*...5. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.*

In deroga, per il triennio 2014-2016, la Delibera 454/2016 prevede *la possibilità della discontinuità qualora non siano stati sostenuti almeno 2 CFP per anno nel triennio.*

*6. almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3 comma 2, lettera a) del presente regolamento”.*

Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale.

Gli iscritti che partecipano ad attività formative al di fuori del sistema ordinistico possono chiedere all'Ordine di appartenenza il riconoscimento di crediti formativi nel limite di 2 CFP nel triennio. La richiesta sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale.

In deroga, per il triennio 2014-2016, la Delibera 401/2016 stabilisce che *possono essere riconosciuti dall'Ordine fino a 9 CFP ottenuti fuori dal catalogo nazionale della formazione subordinatamente alla presentazione di relativa attestazione e certificato di partecipazione.*

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere anche il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali.

L'art. 16 del Regolamento prevede, al termine di ogni anno, l'obbligo di ciascun iscritto di comunicare al Consiglio le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF e con Delibera 39/2017 si è prorogato i tempi per tale comunicazione annuale “cumulativa” da parte degli iscritti alla data del 28 febbraio 2017.

**In riferimento a quanto evidenziato si è provveduto ad aggiornare sul SIDAF la situazione di ciascun iscritto in riferimento al triennio 2014-2016; pertanto collegandosi al link <https://www.conafonline.it/> e cliccando su "accesso iscritti", si avrà la possibilità di conoscere i propri CFP riconosciuti.**

Vi invito, quindi, al rispetto di tali disposizioni ricordando che gli Ordini Territoriali hanno il compito di verificare l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti comunicando loro l'eventuale inottemperanza annuale (art. 11, comma 2.1) e, al termine del triennio formativo (entro 150 giorni dal 31 dicembre 2016 - Delibera 39/2017), l'eventuale inottemperanza nel triennio assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno e, in ultima istanza, segnalando gli inadempienti al Consiglio di Disciplina Territoriale (art. 17, comma 4).

Sicuro di un positivo riscontro, invio cordiali saluti.

 IL PRESIDENTE  
Francesco Cufari  
Dottore Agronomo

<http://www.conaf.it/formazione-professionale-continua>